

PRINCIPI CONTABILI

Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio



BOZZA PER COMMENTI

Si prega di inviare eventuali osservazioni non oltre il 25 maggio 2010.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Fondazione OIC

Via Poli, 29 – 00187 Roma

Fax.: 06.69.76.68.30

e-mail: oic@fondazioneoic.it

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispose i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

1. SCOPO E CONTENUTO.....	5
2. DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	7
3. DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE.....	9
4. TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	11
4.1. Concordato preventivo ex art. 160 e segg. l.f.	11
4.2. Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.	12
4.3. Piano attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.	13
4.4. Altre operazioni di ristrutturazione del debito	13
5. GLI EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE.....	15
5.1. La data della ristrutturazione	15
5.2. Le modalità di ristrutturazione del debito: effetti contabili.....	17
5.2.1. Modifica dei termini originari del debito	17
5.2.1.1. Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario	22
5.2.2. Estinzione del debito con cessione di attività	23
5.2.3. Estinzione del debito mediante conversione in capitale	24
5.3. Il trattamento contabile dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione.....	25
6. L'INFORMATIVA INTEGRATIVA	26
6.1. Ristrutturazione del debito e continuità aziendale	27
6.2. Situazione di difficoltà finanziaria e indebitamento complessivo.....	27
6.3. Principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione.....	28
6.4. Posizione finanziaria netta	29
6.5. Altre informazioni	30
6.6. Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione	32

1. SCOPO E CONTENUTO

Nel corso degli ultimi anni si è assistito, con crescente frequenza, a situazioni in cui le imprese non sono state in grado di soddisfare i loro debiti, a causa di gravi e spesso perduranti difficoltà economiche e/o finanziarie. La ristrutturazione del debito, allora, è divenuto tema di grande attualità, laddove gli accordi tra debitore e creditore vengono posti in essere, vuoi per risanare l'esposizione finanziaria (e, in alcuni casi, per evitare l'assoggettamento alle procedure concorsuali) del debitore, vuoi per soddisfare, a volte parzialmente, le ragioni dei creditori.

Va detto sin dall'inizio che il presente documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia posta in essere da un'impresa che rediga il proprio bilancio ipotizzando il rispetto del principio della continuità aziendale.

La ristrutturazione del debito può essere effettuata seguendo differenti modalità. Ad esempio, l'accordo negoziale tra il creditore e il debitore può prevedere la modifica dei termini dell'obbligazione originaria con lo scopo di posticipare o ridurre i pagamenti futuri che il debitore deve effettuare nei confronti del creditore; ciò nella speranza che la situazione finanziaria del debitore possa migliorare tanto da riuscire a soddisfare il creditore.

La ristrutturazione del debito può avvenire anche attraverso la cessione di attività del debitore al creditore o a terzi, con successivo trasferimento del ricavato delle attività cedute al creditore, ovvero mediante la conversione del debito in quote del capitale del debitore e il trasferimento delle stesse al creditore.

Nell'ambito delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) non sono presenti specifiche disposizioni relative alla ristrutturazione del debito.

All'interno del *corpus* dei principi contabili internazionali (IFRS) non si rinvencono documenti che trattano in maniera sistematica il tema oggetto del presente principio. Tuttavia, le problematiche tecnico-contabili connesse alle operazioni di ristrutturazione dei debiti vengono disciplinate da differenti principi. Tra questi si segnala: lo IAS 39, in relazione all'eliminazione contabile di una passività finanziaria, l'IFRS 5 in caso di attività non correnti possedute per la vendita, l'IFRIC 19 in caso di conversione del debito in capitale, lo IAS 37 che regola gli aspetti relativi agli accantonamenti, attività e passività potenziali.

Nei principi contabili americani (US Gaap), la ristrutturazione dei debiti è disciplinata da uno specifico documento: lo SFAS 15 "Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings".

Lo scopo del presente principio è quello di definire il trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un'operazione di ristrutturazione del debito. Il principio contabile si applica nella redazione del bilancio d'esercizio di un'impresa debitrice (di seguito anche debitore¹) e nella redazione del bilancio consolidato riferito a un gruppo d'impresе, tenuto conto delle opportune rettifiche da consolidamento.

¹ Le regole previste nel principio contabile non devono essere applicate necessariamente dal creditore. Tuttavia, il creditore può ragionevolmente trattare gli effetti contabili dell'operazione in coerenza con quanto previsto dal documento. Si ribadisce che, anche se gli aspetti relativi ai trattamenti contabili del debitore e del creditore possono presentare indubbe interrelazioni, le regole previste dal presente principio non si ritengono vincolanti per il creditore che aderisce all'accordo.

Le indicazioni contenute nel principio vanno applicate anche per la redazione dei bilanci intermedi dell'impresa debitrice, compatibilmente alla struttura e al contenuto di tale bilancio.

A tal riguardo si fa presente che con la riforma delle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto alcuni istituti volti a facilitare la composizione negoziale della crisi di impresa ricorrendo, appunto, alla ristrutturazione della esposizione debitoria aziendale.

Tali istituti sono espressamente disciplinati: dall'art. 160 l.f., relativo al concordato preventivo nel caso in cui l'imprenditore decida di ristrutturare i debiti e provvedere alla soddisfazione dei creditori " ... attraverso qualsiasi forma"; dall' art. 182-bis l.f., dedicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti; e dall'art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. recante la disciplina del cosiddetto piano attestato².

In merito al contenuto del presente documento, si tiene a far presente che i principali aspetti trattati sono:

- la data della ristrutturazione, ovvero il momento a partire dal quale si devono rilevare nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari dell'operazione di ristrutturazione e fornire le relative informazioni;
- le modalità di rilevazione degli effetti contabili dell'operazione di ristrutturazione realizzata per il tramite di modifiche ai termini originari del debito, cessione di attività e conversione del debito in capitale;
- la rappresentazione all'interno degli schemi di bilancio e della nota integrativa degli effetti dell'operazione di ristrutturazione, con particolare riferimento:
 - all'eventuale ricorso ad apposite voci (o sottovoci) o dettagli informativi degli schemi e/o apposite tabelle inserite all'interno di una specifica sezione della nota integrativa;
 - all'indicazione delle eventuali riclassifiche dei valori relativi alle operazioni interessate, all'interno dello stato patrimoniale;
 - alla evidenziazione degli effetti economici della riduzione dei debiti all'interno dello schema di conto economico;
- il trattamento contabile da seguire per gli oneri legati all'operazione di ristrutturazione, quali ad esempio: costi di consulenza, compensi a professionisti e commissioni per servizi finanziari.

Il presente documento è destinato specificatamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio contabile:

- le modalità di redazione dei documenti che presentano una natura amministrativo-contabile (la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e lo stato analitico ed estimativo delle attività) che vanno predisposte in occasione della proposta di concordato preventivo ex art. 161 l.f. e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.³;

² Le indicazioni fornite nel presente principio contabile possono, ove compatibili, costituire un utile riferimento per la predisposizione del bilancio d'esercizio (o del bilancio consolidato) di un'impresa debitrice (o di un gruppo d'impres) che hanno fatto ricorso a operazioni di ristrutturazione del debito diverse rispetto a quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare.

³ Su tale aspetto manca nell'ambito dell'art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. un'espressa previsione del legislatore. In effetti, anticipando quanto verrà detto nel prosieguo, il cd. piano attestato è connotato come atto negoziale del

- il contenuto e le modalità di predisposizione della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano di risanamento dell'esposizione debitoria;
- il contenuto e le modalità di predisposizione delle relazioni redatte dal professionista nei menzionati istituti di composizione negoziale della crisi.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente documento le operazioni di ristrutturazione del debito che hanno finalità liquidatoria dell'impresa debitrice, alle quali si devono applicare le regole previste dal principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione, anche se alcune disposizioni previste nel presente principio contabile, soprattutto per quanto attiene alle informazioni integrative, possono utilmente integrare le informazioni richieste dallo stesso OIC 5⁴.

2. DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Ai fini del presente documento, per ristrutturazione del debito s'intende un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche o giuridiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.

Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare di aderire ad una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore. In altre parole, la concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio economico e/o finanziario per il debitore che dovrebbe trarre vantaggio da tale rinuncia⁵.

Gli effetti di tale rinuncia possono essere espressi o misurati dalla variazione del valore economico della passività⁶.

Appare, pertanto, configurabile un'operazione di ristrutturazione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;

debitore (e di eventuali creditori interessati dalla ristrutturazione ed indicati nel piano). E' assente nell'ambito dell'istituto delineato nell'art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. qualsiasi controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria e, conseguentemente, qualsiasi riferimento ad una procedura tipizzata.

⁴ Nel caso di ristrutturazione del debito che ha finalità liquidatoria per una parte del patrimonio aziendale e finalità di salvaguardia per la restante parte dell'attivo (ad esempio il c.d. concordato misto) si applicano rispettivamente le disposizioni previste dall'OIC 5 e dal presente principio.

⁵ Si richiama in proposito, la definizione di "credito ristrutturato", riportata all'interno della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, "Istruzioni per la compilazione della Matrice dei conti", in "Avvertenze generali" al paragrafo B.2 che riporta la seguente definizione "Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari)".

⁶ Nonostante la "variazione di valore economico" del debito dovrebbe essere espressa nel bilancio del creditore e nonostante sia ragionevole ritenere che la valutazione operata dal creditore dia la misura degli effetti di tale fenomeno, tale ultimo aspetto non costituisce una condizione essenziale per l'individuazione di un'operazione di ristrutturazione del debito e per l'eventuale iscrizione degli effetti economico-patrimoniali nel bilancio del debitore.

b) il creditore a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto.

La situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento. Tale situazione si manifesta quando il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, tale da essere inadempiente alle scadenze degli impegni assunti.

I seguenti elementi possono essere indicativi del fatto che il debitore versa in una situazione di difficoltà finanziaria:

- a. il debitore è attualmente in una situazione di difficoltà ad adempiere ad alcune delle sue obbligazioni, per capitale e/o interessi;
- b. vi sono fondati dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (*going concern*);
- c. il debitore stima che i flussi finanziari generati dalla propria gestione non siano sufficienti ad estinguere il debito, sia in termini di quota capitale che di quota interessi, in base agli originari termini contrattuali e fino alla sua scadenza;
- d. il debitore non è in grado di ottenere risorse finanziarie a tassi correnti di mercato, per debiti con caratteristiche simili non oggetto di ristrutturazione, se non dall'attuale creditore.

In molti casi, una situazione di difficoltà finanziaria è accompagnata da una situazione di squilibrio economico del debitore, rilevabile dalla tendenza del conto economico ad originare perdite già in seno alla gestione caratteristica, ovvero a livello di margini operativi. La situazione di crisi economica coincide con l'assenza di equilibrio economico, che rappresenta l'attitudine della gestione tipica a remunerare attraverso i ricavi, alle normali condizioni di mercato, tutti i fattori produttivi di cui l'impresa ha bisogno.

In alcuni casi, la ristrutturazione può riguardare anche imprese profittevoli ma con difficoltà finanziarie per eccesso di debito. In altre parole, l'impresa è in grado di generare flussi finanziari sufficienti a coprire il fabbisogno generato dalla gestione corrente (e talvolta anche per ripagare parte del debito) ma non per ripagare tutte le rate di debito in scadenza.

La concessione fatta dal creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

Ad esempio, se la ristrutturazione del debito comporta una modifica dei termini originari del debito, la rinuncia da parte del creditore può riguardare:

1. il valore originario, il credito vantato, il valore a scadenza del debito;
2. l'ammontare dei crediti per interessi (anche moratori) maturati e non ancora pagati;
3. l'ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione;
4. la tempistica dei pagamenti che il debitore deve effettuare, ovvero il momento in cui l'obbligazione (in termini di quota capitale e/o di quota interessi) deve essere soddisfatta, con lo spostamento in avanti dei termini previsti per il suo adempimento (c.d. moratoria dei debiti).

In altri termini, una modifica dei termini originari può comportare un cambiamento nell'ammontare (punti nn. 1, 2 e 3) e/o nella tempistica dei pagamenti (punto n. 4) che il debitore dovrà effettuare in base ai nuovi termini del debito e ciò si traduce, di norma, in una variazione del valore economico del debito.

Qualora, invece, la ristrutturazione del debito preveda la cessione di un'attività, la concessione fatta dal creditore al debitore, può consistere nell'accettare in pagamento, quale modalità di estinzione del debito, un'attività il cui valore risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito.

La concessione fatta dal creditore può comportare, dunque, per il debitore sia benefici di tipo economico, sia di tipo finanziario.

I benefici economici per il debitore sono, ad esempio, riconducibili alla rinuncia del creditore a parte del valore nominale del debito a scadenza e/o all'ammontare degli interessi passivi maturati o che matureranno dal momento della concessione e fino al momento del pagamento ed estinzione dell'obbligazione.

Al verificarsi delle condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2, tale rinuncia potrà comportare l'iscrizione, per il debitore, di un utile all'interno del conto economico.

I benefici finanziari riguardano, invece, lo spostamento in avanti dei termini per l'adempimento dell'obbligazione finanziaria, in termini di quota capitale e/o interessi, senza che ciò comporti necessariamente la variazione di valore economico e, ove ne ricorrano le condizioni, la rettifica in diminuzione del valore contabile dei debiti, poiché lo slittamento in avanti dei pagamenti è compensato dalla maturazione di maggiori interessi; in questa ipotesi il beneficio per il debitore è solo di tipo finanziario. La rinuncia del creditore non comporta di per sé l'iscrizione di un utile nel bilancio del debitore ma fa sì che l'operazione in oggetto, pur non producendo effetti all'interno del conto economico, debba essere accuratamente descritta all'interno della nota integrativa applicando le disposizioni previste dal presente principio, in particolare quelle previste dal paragrafo 6. Ciò al fine di assicurare ai lettori del bilancio la possibilità di comparare tra le loro situazioni di impresa e operazioni di ristrutturazione differenti e gli impatti che queste sono in grado di produrre sull'economia dell'impresa debitrice anche ai fini del superamento dello stato di crisi e/o difficoltà finanziaria e al ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale.

3. DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

I debiti che formano oggetto del presente documento rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di denaro, di solito ad una data prestabilita, che risultano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla data della ristrutturazione.

I debiti che solitamente risultano oggetto di ristrutturazione sono i debiti che si originano dall'acquisto di beni o servizi (debiti verso fornitori o debiti commerciali) e i debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti dall'impresa (debiti verso banche o debiti verso altri finanziatori).

I debiti verso fornitori sono iscritti in bilancio al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento.

Il saldo dei debiti verso banche e dei debiti verso altri finanziatori esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati/computati per contratto successivamente a tale data.

Anche i debiti per contratti di leasing finanziario⁷ stipulati dal debitore/utilizzatore costituiscono molto spesso oggetto di ristrutturazione. Secondo quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali, anche se tali debiti non risultano iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, devono tuttavia essere esposti nella nota integrativa.

Il leasing finanziario viene infatti contabilizzato con il metodo patrimoniale, in base al quale l'utilizzatore non iscrive nel proprio stato patrimoniale né le immobilizzazioni oggetto dei contratti di leasing finanziario, né il debito nei confronti dell'impresa concedente (locatore). Le immobilizzazioni al netto dei relativi ammortamenti vengono, infatti, iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale del concedente; nel bilancio dell'utilizzatore confluiscono invece nel conto economico i canoni corrisposti che vengono iscritti tra i costi di periodo (voce B.7. costi per il godimento di beni di terzi).

Tuttavia, nella nota integrativa del bilancio dell'utilizzatore devono fornirsi una serie di informazioni che permettano una rappresentazione del leasing finanziario secondo il metodo finanziario⁸ (art. 2427, n. 22, cod. civ.).

Le informazioni da fornire nella nota integrativa sono:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando tassi d'interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti; tale importo rappresenta l'importo del debito residuo da parte dell'utilizzatore;
- l'onere finanziario effettivo attribuibile ai contratti in oggetto e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Alcune tipologie di debiti tributari o previdenziali possono costituire oggetto di ristrutturazione, nei casi in cui la Pubblica Amministrazione rinunci a propri diritti di credito concedendo al debitore, condizioni migliorative che altrimenti non avrebbe accordato; ad esempio, una rateizzazione dei debiti tributari come quella prevista dall'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/73, come modificato dalla Legge n. 31/2008 di conversione del D.L. n. 248/2007, o altre forme di ristrutturazione previste dall'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter l.f.

Nonostante il documento non disciplini specificatamente gli aspetti relativi agli strumenti derivati, il principio contabile può fornire utili indicazioni volte a orientare gli operatori nella

⁷ Per approfondimenti sulla contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario si rinvia al principio contabile OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, Appendice 2.

⁸ Il metodo finanziario prevede che l'utilizzatore iscriva tra le attività i beni locati (con conseguente ammortamento) e tra le passività il debito verso il concedente (locatore). Il canone di locazione deve essere ripartito tra una quota interessi (gli oneri finanziari da sostenersi lungo la durata del contratto) e una quota capitale (la quota di rimborso del capitale che deve essere portata a riduzione del debito verso il concedente).

risoluzione delle problematiche contabili relative alla ristrutturazione dei derivati che possono assumere valori negativi e pertanto essere assimilati a passività oggetto di ristrutturazione e/o dei derivati di copertura di debiti oggetto di ristrutturazione.

4. TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Le tipologie di ristrutturazione del debito possono configurarsi nei casi di seguito riportati:

1. concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e segg. l.f.;
2. accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis l.f.;
3. piano attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) l.f..
4. altre forme di ristrutturazione del debito diverse rispetto a quelle individuate dagli istituti della legge fallimentare sopracitati.

In via preliminare va osservato che l'istituto delineato nell'art. 67, comma 3, lettera d), l.f. si distingue dagli altri presi in considerazione, in quanto l'accordo con i creditori non caratterizza la fattispecie. Il piano attestato, infatti, è un atto unilaterale (dell'imprenditore) e, solo eventualmente, strumento contrattuale.

Ciò posto, le ipotesi prese in considerazione nel principio contabile ineriscono a situazioni in cui il debitore si accorda con tutti o solamente alcuni dei suoi creditori al fine di superare lo stato di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa.

Nello specifico tali istituti si caratterizzano per un'accentuata autonomia contrattuale tra le parti, che nel caso degli accordi ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f., è massima, mentre nel caso del concordato preventivo è minima.

Ciò dipende dal fatto che, a fronte dell'assoluta "libertà" concessa al debitore nella predisposizione e nell'eventuale presentazione ai creditori del piano ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., il legislatore ha, negli altri istituti, affidato all'Autorità Giudiziaria un ruolo più o meno marcato di verifica o di controllo.

Pertanto, mentre nel caso del concordato preventivo, l'Autorità Giudiziaria è chiamata ad ammettere il debitore alla procedura, a verificare la regolarità della medesima e l'esito della votazione dei creditori, nonché ad omologare il concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, il Tribunale è chiamato a procedere all'omologa dell'accordo già stipulato tra impresa e creditori rappresentanti la percentuale dei crediti richiesta dalla legge (60 per cento).

Nei paragrafi che seguono, si espone una sintesi dell'attuale disciplina contenuta nella legge fallimentare con riferimento agli istituti soprarichiamati.

4.1. Concordato preventivo ex art. 160 e segg. l.f.

Il concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. l.f. si atteggia, nell'ambito degli istituti di composizione giudiziale della crisi di impresa, come una vera e propria procedura concorsuale che vede coinvolti, con ruoli differenti: il debitore proponente il piano di ristrutturazione su cui si fonda la proposta di concordato; i creditori che devono votare tale proposta; un commissario giudiziale che illustra le proposte definitive del debitore in sede di

discussione della proposta ex art. 175 l.f.; mentre è il Tribunale che verifica l'ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 162 l.f. ed omologa, nella fase finale, il concordato..

Va evidenziato, in ogni caso, che il concordato preventivo è ispirato alla filosofia di fondo che ha animato la riforma delle procedure concorsuali e che privilegia il recupero dell'impresa e non anche la sua fuoriuscita dal mercato.

4.2. Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.

L'accordo di ristrutturazione del debito si pone idealmente tra il concordato preventivo di cui all'art. 160 l.f. e il cd. piano attestato di cui al menzionato art. 67, comma terzo, lettera d), l.f.

L'accordo di ristrutturazione è un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori che rappresentino una percentuale significativa dei crediti (almeno il 60 per cento); si perfeziona in virtù del semplice consenso espresso dalle parti e non viene previsto alcun coinvolgimento della totalità dei creditori che non compaiono all'interno dell'istituto come collettività. Nel caso in esame, infatti, ciascun creditore interessato all'accordo contratta con il proponente (debitore) e accetta o meno individualmente.

A fronte di tale "elasticità" concessa nel trattamento dei creditori aderenti, la legge esprime una assoluta "rigidità" quanto al trattamento che viene riservato ai creditori estranei (coloro che per qualsiasi motivo non hanno aderito ovvero, ad esempio, i creditori non interessati dal debitore alla contrattazione): gli estranei, infatti, devono essere pagati regolarmente, vale a dire per l'intero e alle scadenze e, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, immediatamente dopo l'omologazione da parte del Tribunale. Ciò discende dal generale principio per cui il contratto produce effetti di legge tra le parti e non vincola quanti ne risultano estranei.

Inoltre, va considerato che gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un accordo omologato sono esenti dall'ambito di applicazione dell'azione revocatoria (art. 67, lettera e), l.f.); pertanto, in un eventuale fallimento in caso di mancata realizzazione dell'accordo i creditori estranei vedrebbero significativamente ridotto il patrimonio oggetto dell'esecuzione concorsuale. Si comprende dunque la necessità di soddisfare i creditori estranei con il regolare pagamento così come precedentemente indicato.

L'accordo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161 l.f. (relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e lo stato analitico ed estimativo delle attività) ed alla relazione del professionista che ne attesti l'attuabilità - con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, come sopra chiarito - vanno depositati presso il Tribunale e, in copia conforme all'originale, pubblicati presso il Registro delle Imprese⁹.

⁹ Sul punto va evidenziata la circostanza che dal momento della "pubblicazione" decorre il blocco delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore per 60 giorni ed il termine di 30 giorni entro cui i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione. Proprio per concedere ai creditori estranei ed ai terzi la facoltà di prendere visione dell'accordo e della relazione sull'attuabilità del professionista sembra opportuno che una copia degli originali venga depositata presso il Registro delle Imprese.

Decorsi i termini per proporre opposizione, il Tribunale procede all'omologazione: dall'omologa discende, come visto, l'esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato.

4.3. Piano attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f.

Il piano attestato, invece, si differenzia nettamente rispetto al concordato preventivo.

L'istituto, non puntualmente delineato dal legislatore, prevede infatti la redazione da parte del debitore di un piano volto al risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. La ragionevolezza di tale piano deve essere attestata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lettera a) e lettera b), l.f. (necessari per svolgere la funzione di curatore) che risulti anche iscritto presso il Registro dei Revisori contabili.

Dalla lettera della legge non è dato evincere altro.

Si tratta, pertanto, di un istituto nell'ambito del quale l'attestazione di ragionevolezza del piano di risanamento, garantisce l'esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie, concesse sui beni del debitore, in esecuzione del piano medesimo.

4.4. Altre operazioni di ristrutturazione del debito

Nella definizione di ristrutturazione di debito, così come prevista dal presente principio contabile, possono rientrare anche altre operazioni di ristrutturazione del debito, diverse rispetto a quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare.

Tra le altre operazioni di ristrutturazione del debito possono ricondursi, infatti, gli accordi stragiudiziali raggiunti dal debitore con i suoi creditori che non rappresentano strumenti per la risoluzione della crisi d'impresa e che pertanto non integrano i requisiti di cui all'art. 67 l.f.¹⁰.

Le regole previste nel presente principio possono applicarsi anche agli accordi di moratoria dei debiti per le piccole e medie imprese, introdotti con l'art 5, comma 3-quater, Legge, 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del Decreto Legge 1° luglio 2009 e disciplinati dalla Avviso comune tra il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)¹¹, qualora tali accordi soddisfino la definizione di ristrutturazione del

¹⁰ Ad esempio tali operazioni non prevedono la predisposizione di un piano attestato.

¹¹ L'Avviso comune prevede tre misure specifiche in favore delle piccole e medie imprese (PMI):

- la sospensione per 12 mesi dal pagamento delle rate, per la sola quota capitale, dei finanziamenti a medio - lungo termine (mutui);
 - la sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di locazione finanziaria rispettivamente immobiliare o mobiliare;
 - l'allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.
- Sono ammesse a tali facilitazioni le piccole e medie imprese che:
- considerate singolarmente, abbiano meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o, in alternativa, con un totale attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro;
 - pur trovandosi in temporanea difficoltà, abbiano adeguate prospettive economiche ed essere in grado di provare la continuità aziendale;
 - alla data del 30 settembre 2008, abbiano posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che, al momento

debito prevista nel documento.

della presentazione della domanda, non abbiano posizioni “ristrutturate” o “in sofferenza”, ovvero procedure esecutive in corso.

L’Avviso prevede in particolare che:

- sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo;
- gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

5. GLI EFFETTI CONTABILI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE

Le problematiche amministrativo-contabili e d'informativa esterna d'impresa interessano il/i bilancio/i riferito/i a:

- a) l'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine dell'esercizio;
- b) l'esercizio in cui l'operazione di ristrutturazione del debito si è perfezionata;
- c) gli esercizi successivi a quello in cui l'operazione si è perfezionata che vede il compimento degli atti di gestione conseguenti all'accordo intercorso tra il debitore e il creditore.

Gli effetti contabili e l'informativa integrativa sono più significativi nel bilancio riguardante l'esercizio di cui alla lettera b).

Le informazioni integrative da fornire nel/i bilancio/i di cui alla lettera a) e c) sono di particolare importanza poiché consentono rispettivamente, agli utilizzatori del bilancio, la verifica della sussistenza della continuità aziendale e dell'esecuzione/realizzazione del piano di ristrutturazione; ciò soprattutto quando le ipotesi previste non dovessero essersi realizzate.

Le informazioni da fornire nei bilanci riferiti agli esercizi successivi a quello in cui l'operazione si è conclusa, sono importanti per comprendere la situazione economico-finanziaria dell'impresa e per verificare se la ristrutturazione ha effettivamente conseguito gli obiettivi che gli erano propri e che dovrebbero portare al superamento dello stato di crisi e/o di difficoltà finanziaria. Pertanto, ove ciò dovesse realizzarsi, le informazioni integrative in merito all'operazione di ristrutturazione assumono progressivamente un peso decrescente nella complessiva informativa di bilancio.

5.1. *La data della ristrutturazione*

La data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si devono riflettere nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari dell'operazione, nonché essere fornite nella nota integrativa le informazioni previste dal presente principio.

La ristrutturazione del debito è un'operazione che, in molti casi, può richiedere un significativo periodo di tempo tra il momento in cui il debitore e il creditore avviano le contrattazioni e il momento in cui si giunge alla conclusione dell'accordo tra le parti. Nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione vi possono essere, dunque, diversi momenti ed eventi significativi da tenere in adeguata considerazione.

In altre parole, può non esservi perfetta coincidenza tra il momento in cui si raggiunge l'accordo tra le parti o il momento in cui lo stesso si perfeziona giuridicamente e il momento in cui l'accordo produce i suoi effetti economici-finanziari tra i soggetti coinvolti. Ad esempio, un concordato preventivo si perfeziona da un punto di vista giuridico con l'omologazione da parte del Tribunale, ma gli effetti economici dell'accordo (ad esempio il trasferimento di un'attività dal debitore al creditore o l'efficacia dei nuovi termini del debito) possono essere differiti a una data successiva o possono anche essere condizionati al

verificarsi di un determinato evento (ad esempio, un aumento del capitale sociale da parte del debitore).

Ai fini del presente documento, la data della ristrutturazione coincide con il momento di perfezionamento giuridico dell'operazione o con il momento della sottoscrizione dell'accordo.

La data della ristrutturazione coincide:

1. in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
2. in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese;
3. in caso di piano attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori;
4. in caso di altre operazioni di ristrutturazione del debito, diverse rispetto a quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare, con la data di sottoscrizione e/o perfezionamento dell'accordo tra le parti¹².

Qualora non vi sia coincidenza tra il momento di perfezionamento giuridico dell'operazione o il momento della sottoscrizione dell'accordo e il momento in cui l'accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti economico-finanziari tra le parti, tenuto conto del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, la data della ristrutturazione è quella in cui l'accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti tra le parti.

In questi casi, la data della ristrutturazione è la data in cui l'accordo produce i suoi effetti tra le parti; ciò significa che contabilmente non si tiene conto dell'accordo finché eventuali condizioni, sospensive o risolutive che lo stesso può prevedere, non siano state soddisfatte.

Il momento in cui un'operazione di ristrutturazione produce i suoi effetti economici-finanziari tra le parti può coincidere, ad esempio, con la data in cui:

- le attività o il capitale vengono trasferite dal debitore al creditore;
- diventano effettivi i nuovi termini del debito;
- si verifica un determinato evento che rende efficace l'accordo tra le parti, nel caso in cui lo stesso fosse stato sottoposto a condizioni.

Laddove un'operazione di ristrutturazione del debito dovesse prevedere una combinazione di differenti modalità di ristrutturazione¹³ i cui effetti tra le parti si producessero in date differenti, tali effetti devono essere rilevati nel bilancio del debitore in modo autonomo in relazione a ciascuna differente modalità.

¹² Ad esempio, in caso di accordi di moratoria stipulati a seguito dell'Avviso comune di cui al precedente par. 3.4., la sospensione dei debiti si intende perfezionata al momento della sottoscrizione dell'appendice modificativa del contratto di finanziamento originario o del contratto di locazione finanziaria originario. Nel caso di ristrutturazione di debiti tributari, la data corrisponderà a quella di accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rateizzazione del debito.

¹³ Ad esempio, prevedendo contemporaneamente:

- la riduzione del valore contabile debito;
- lo spostamento dei termini;
- la cessione di attività;
- la conversione del debito in capitale.

Anche se, in applicazione dei principi della prudenza e della realizzazione, il presente principio prevede di sospendere la rilevazione in bilancio degli effetti economico – finanziari, soprattutto se positivi, di un’operazione di ristrutturazione fino al momento del loro realizzo, nel caso in cui un’operazione non abbia ancora prodotto effetti alla data di riferimento del bilancio, ma è destinata a produrli nell’esercizio successivo entro la data di formazione del bilancio¹⁴, laddove ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 29¹⁵, occorrerà rilevare gli effetti economico-finanziari e fornire l’informativa integrativa nel bilancio in corso di predisposizione nei limiti di quanto previsto dal principio richiamato..

5.2. Le modalità di ristrutturazione del debito: effetti contabili

Le principali modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione dell’esposizione debitoria di un’impresa sono:

1. la modifica dei termini originari del debito, che consiste in una rettifica alle condizioni originarie del debito esistente quale, ad esempio, la modifica del tasso di interesse, della data di scadenza, del valore da restituire a scadenza oppure una combinazione di tali elementi;
2. il trasferimento dal debitore al creditore di un’attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale o totale del debito;
3. l’emissione (o altre forme di assegnazione) di capitale e loro trasferimento dal debitore al creditore a estinzione parziale o totale del debito.

L’elenco non ha carattere esaustivo ma meramente esemplificativo.

Spesso l’operazione di ristrutturazione del debito può prevedere la combinazione di differenti modalità tra quelle sopraindicate.

A seconda della modalità di ristrutturazione seguita, il debitore rileva gli effetti contabili secondo le indicazioni contenute nei paragrafi che seguono.

5.2.1. Modifica dei termini originari del debito

La modifica dei termini del debito può riguardare uno (o una combinazione) dei seguenti elementi:

1. la riduzione del valore nominale o del valore a scadenza del debito;
2. la riduzione per la vita residua del debito del tasso di interesse originariamente definito;
3. la rinuncia da parte del creditore a tutti o parte dei crediti per interessi (anche moratori) maturati e non ancora incassati;
4. una dilazione della/e data/e di scadenza del debito, ovvero uno spostamento in avanti dei termini previsti per il suo adempimento (in termini di quota capitale e/o di quota interessi); si parla in questo caso di sospensione o moratoria dei debiti.

¹⁴ Ad esempio con la realizzazione di clausole sospensive.

¹⁵ Cfr. Principio contabile OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio, luglio 2005, paragrafo E.III.a. “Fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio”.

Come detto in precedenza, un accordo tra il debitore e il creditore che modifica i termini originari del debito può riguardare:

- a) la riduzione dell'importo dei pagamenti da effettuare;
- b) la sola modifica della tempistica dei pagamenti dovuti a titolo di capitale e/o interessi;
- c) sia la modifica dell'importo che la modifica della tempistica dei pagamenti.

E' opportuno sottolineare che la sola modifica nella tempistica dei pagamenti non condiziona l'ammontare complessivo dei pagamenti che il debitore dovrà effettuare (a titolo di capitale e/o interessi) nei confronti del creditore. Tale modifica influenza, tuttavia, il valore economico del debito, in quanto è destinata a modificare il tasso di rendimento effettivo dell'operazione e/o il suo valore attuale.

Il tasso di rendimento (o di interesse) effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale dei pagamenti futuri (considerati in base ai nuovi termini contrattuali) e il valore contabile del debito ante-ristrutturazione.

Al contrario una modifica nell'ammontare dei pagamenti dovuti, a titolo definitivo con rinuncia da parte del creditore ad una quota di quanto dovutogli, è destinato a far variare sia l'importo complessivo dei pagamenti (esborsi), sia il valore economico del debito e dunque il tasso di interesse effettivo dell'operazione.

Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile (o d'iscrizione) del debito ante-ristrutturazione e il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione va rilevata nel conto economico tra i proventi straordinari quale "Utile da ristrutturazione". Se di importo rilevante, tale differenza è evidenziata nello schema di conto economico mediante un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E. 20 "Proventi straordinari". La contropartita dell'utile da ristrutturazione corrisponde alla riduzione del valore contabile del debito iscritto tra le passività.

Il valore contabile (o di iscrizione) del debito ante-ristrutturazione e post-ristrutturazione è pari all'ammontare del debito iscritto tra le passività del debitore in base alle definizioni fornite nel paragrafo 4.

All'interno della nota integrativa sono fornite le informazioni che permettono ai lettori del bilancio di apprezzare il valore economico del debito e il beneficio economico per il debitore derivante dall'operazione di ristrutturazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 6.5., punto b).

Ai fini del presente documento:

- per valore economico del debito si intende il valore attuale dei flussi di cassa effettivi attesi che il debitore dovrà corrispondere, a titolo di capitale e interessi, al creditore in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione;
- per beneficio economico per il debitore derivante dall'operazione di ristrutturazione si intende la differenza tra il valore contabile del debito ante-ristrutturazione ed il suo valore economico post-ristrutturazione.

Nei casi in cui la ristrutturazione del debito comporti:

- a) una modifica nella tempistica e/o nell'ammontare degli interessi passivi che matureranno a partire dalla data della ristrutturazione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione; o
 - b) la sola modifica nella tempistica di rimborso della quota capitale del debito;
- il debitore non rileva alcun utile nel conto economico e conseguentemente non riduce l'ammontare del debito iscritto tra le passività.

Si rimarca che alla data della ristrutturazione, il valore contabile del debito oggetto della ristrutturazione deve considerarsi al netto di qualsiasi corrispettivo in denaro, attività ceduta o capitale trasferito dal debitore al creditore a estinzione parziale dello stesso debito.

A seguito delle modifiche intervenute nella tempistica dei pagamenti che il debitore deve effettuare in base ai nuovi termini contrattuali, il valore contabile del debito può essere oggetto di processi di riclassificazione all'interno del passivo dello stato patrimoniale. Ad esempio, un debito il cui pagamento era originariamente atteso entro dodici mesi dalla data del bilancio - e pertanto risultava correttamente iscritto all'interno dei debiti correnti - deve essere riclassificato tra i debiti non correnti, se dopo la ristrutturazione, il suo adempimento è previsto oltre dodici mesi dalla data del bilancio.

Esempio - Utile da ristrutturazione e valore economico del debito

Il debitore ha iscritto tra le passività un debito a medio-lungo termine con durata residua di 5 anni per un valore nominale di 500 che prevede: a) il pagamento di un importo di 50 alla fine di ciascun anno a titolo di interessi e b) il rimborso della quota capitale del debito alla fine del 5° anno per l'intero ammontare (500). Il tasso di interesse effettivo dell'operazione è pari al 10 per cento. Se tutti i pagamenti venissero regolarmente effettuati il creditore riceverebbe un importo di interessi pari a 250, ovvero la differenza tra l'ammontare dei pagamenti complessivi da ricevere ($750=500+250$) e la quota capitale residua del debito (500). Si ipotizzi quindi che, il debitore, in conseguenza di una situazione di difficoltà finanziaria proceda ad avviare una ristrutturazione della esposizione debitoria in quanto, considerata tale difficoltà, non è in grado di rispettare i termini originari del debito.

Si ipotizzino, inoltre, a mero titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi di ristrutturazione del debito:

- modifica nella tempistica di pagamento degli interessi; si differisce il pagamento dell'ammontare complessivo degli interessi in un'unica soluzione (250) alla fine del 5° anno;
- modifica dell'ammontare degli interessi originariamente previsti: si ipotizzi la riduzione degli interessi maturandi da corrispondere alla fine di ciascun anno (da 50 a 25);
- modifica del valore nominale a scadenza del debito (da 500 a 300) e conseguente variazione degli interessi da corrispondere a parità di tasso (da 50 a 30).

Per ciascuna ipotesi di ristrutturazione, nella tabella che segue si riporta, alla data della ristrutturazione:

- l'ammontare dei pagamenti ovvero dei flussi di cassa effettivi attesi che il debitore dovrà corrispondere, a titolo di capitale e interessi, in ciascun anno al creditore in base ai nuovi termini;
- il valore economico del debito ante e post-ristrutturazione pari al valore attuale dei flussi di cassa effettivi attesi in virtù della concessione del creditore, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione (nel caso di specie pari al 10 per cento);
- il beneficio economico per il debitore derivante dalla ristrutturazione, che corrisponde alla differenza tra il valore contabile del debito ante-ristrutturazione (500) ed il suo valore economico post-ristrutturazione;
- il valore contabile del debito post-ristrutturazione, pari all'ammontare del debito iscritto tenendo conto degli effetti prodotti dalla concessione del creditore.

Per semplicità l'esempio considerato non tiene conto dei costi legati all'operazione di ristrutturazione (ad esempio i costi professionali). Si noti infatti che la considerazione di tali oneri potrebbe incidere significativamente sul valore economico del debito nonché sul beneficio economico per il debitore.

	Situazione ante-ristrutturazione			Situazione post-ristrutturazione								
	Flussi cassa	Coeff actual	Valore attuale flussi	Ipotesi n. 1 Modifica nella tempistica di pagamento degli interessi			Ipotesi n. 2 Modifica dell'ammontare degli interessi da pagare			Ipotesi n. 3 Modifica dell'ammontare degli interessi e del capitale a scadenza		
Flussi cassa				Coeff actual	Valore attuale flussi	Flussi cassa	Coeff actual	Valore attuale flussi	Flussi cassa	Coeff actual	Valore attuale flussi	Flussi cassa
Valore contabile del debito ante-ristrutturazione (A)	500			500			500			500		
Anno 1	50	0.909	45,45	0	0.909	0	25	0.909	22,73	30	0.909	27,27
Anno 2	50	0.826	41,32	0	0.826	0	25	0.826	20,66	30	0.826	24,79
Anno 3	50	0.751	37,57	0	0.751	0	25	0.751	18,78	30	0.751	22,54
Anno 4	50	0.683	34,15	0	0.683	0	25	0.683	17,08	30	0.683	20,49
Anno 5	50	0.621	31,05	250	0.621	155,23	25	0.621	15,52	30	0.621	18,63
Anno 5	500	0.621	310,46	500	0.621	310,46	500	0.621	310,46	300	0.621	186,28
Valore economico del debito (B)	500			465,69			405,23			300,00		
Beneficio economico per il debitore (C = A - B)				34,31			94,77			200,00		
di cui realizzato				0			0			200,00		
di cui non realizzato				34,31			94,77			0		

Valore contabile del debito post-ristrutturazione (D)		500	500	300
Utile da ristrutturazione (E = A - D)		0	0	200

Come si può evincere dalla tabella in ciascuna delle tre ipotesi di ristrutturazione si produce un beneficio economico per il debitore, in quanto il valore economico del debito post-ristrutturazione risulta sempre inferiore rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione (500). Comunque, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi di ragionevolezza e prudenza, tale beneficio non sarà rilevato nel conto economico del debitore fino a che risulterà un utile non realizzato.

Infatti, in applicazione del principio della prudenza e del correlato principio di realizzazione, l'iscrizione degli effetti economici positivi dell'operazione di ristrutturazione (utile da ristrutturazione) avviene soltanto nel momento del loro effettivo realizzo.

Si noti che nell'ipotesi n. 3 il debitore rileva, alla data della ristrutturazione, un utile all'interno del conto economico: tale utile risulta pari alla differenza tra il valore contabile del debito maturato ante-ristrutturazione (500) e il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione (300) conseguente alla rinuncia del creditore ad una parte del valore a scadenza del debito (200). Il nuovo valore di iscrizione del debito è pari dunque a 300. L'utile viene rilevato al conto economico in quanto si tratta di una componente reddituale realizzata alla data della ristrutturazione.

Nelle ipotesi n. 1 e n. 2 il debitore non rileva alcun utile al conto economico alla data della ristrutturazione, in quanto la ristrutturazione del debito ha comportato, rispettivamente, una modifica nella tempistica nel pagamento degli interessi e riduzione dell'ammontare degli interessi da pagare. Sebbene entrambe le modalità di ristrutturazione comportino per il debitore un beneficio economico, tale valore non viene rilevato al conto economico in quanto si tratta di un utile non realizzato alla data della ristrutturazione.

Si noti infine che il concetto di valore economico del debito utilizzato nel presente principio non corrisponde al fair value del debito. Quest'ultimo rappresenta, infatti, il valore attuale dei medesimi flussi di cassa effettivi attesi scontati, anziché al TIE alla data della concessione, al tasso di mercato che dovrebbe essere applicato ad una operazione di finanziamento che presenta caratteristiche tecnico-finanziarie e grado di rischio simile al debito oggetto di ristrutturazione. Ed invero, considerato che nel caso della ristrutturazione del debito il soggetto obbligato versa in uno stato più o meno grave di crisi, o si trova comunque in situazioni di difficoltà finanziaria, che pongono in discussione la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, appare verosimile che nella quasi totalità dei casi, per i motivi sopra indicati, il fair value del debito risulterà inferiore al valore economico del debito.

5.2.1.1. Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, porta ad una variazione dei termini originari del contratto che attiene esclusivamente alla tempistica di pagamento del debito alla scadenza e al conseguenziale prolungamento della durata del contratto. In base a quanto già detto, in tale ipotesi il debitore non dovrà rilevare alcun utile al conto economico.

Le quote capitale previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione costituiranno le quote capitale che l'impresa dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione.

L'accordo prevede inoltre che i canoni di leasing da corrispondere al creditore nel periodo della sospensione, da iscriverne nel conto economico alla voce B.8 Costi per godimento di beni di terzi., siano pari esclusivamente alla quota interessi calcolata sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione.

E' altresì coerentemente posticipato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto¹⁶.

A fronte della sospensione in esame, si deve provvedere ad una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione dei canoni residui e del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza *pro-rata temporis* considerando la maggior durata del contratto.

L'eventuale rimodulazione dei canoni non dovrebbe comunque modificare la iscrizione al conto economico del valore degli eventuali canoni scaduti e non ancora pagati, a meno che il creditore non rinunci esplicitamente a percepire gli stessi considerando tale fattispecie come una modifica dei termini originari dell'accordo: ciò sempre qualora sia possibile avere una ragionevole certezza in merito alla effettiva recuperabilità del relativo importo¹⁷.

L'eventuale plusvalenza residua derivante da un'operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) deve essere rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.

Gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto dovranno essere tenuti in debito conto ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, cod. civ.).

¹⁶ In altre parole, è come se il piano di ammortamento finanziario originario "slittasse" in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata.

¹⁷ A riguardo un elemento discriminante potrebbe essere rappresentato dall'esistenza di una fattura con cui il creditore storna il valore dei canoni addebitati alla controparte rinunciando eventualmente anche ad una parte degli interessi di mora maturati.

5.2.2. Estinzione del debito con cessione di attività

Al fine di estinguere il debito iscritto tra le passività, il debitore può concordare con il creditore di trasferire a quest'ultimo parte delle sue attività iscritte in bilancio. Le attività che solitamente costituiscono oggetto di cessione in un'operazione di ristrutturazione del debito possono essere, a titolo esemplificativo:

- partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato o non immobilizzate;
- crediti;
- immobilizzazioni materiali e immateriali;
- attività materiali e immateriali non strumentali;
- rami d'azienda;
- altri diritti quali ad esempio diritti di riscatto connessi ad operazioni di leasing finanziario.

Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta va rilevata nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da ristrutturazione. Se di importo rilevante, tale differenza è evidenziata nello schema di conto economico mediante un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E. 20 "Proventi straordinari" o E. 21 "Oneri straordinari". Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell'attività ceduta.

Nel caso in esame il valore contabile dell'attività va considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore.

Qualora l'estinzione del debito avvenga mediante il pagamento di una somma di denaro derivante dalla cessione di un'attività, l'eventuale utile e/o perdita che si origina da tale cessione si qualifica come utile/perdita da cessione da rilevare tra i proventi/oneri del conto economico.

Nella nota integrativa occorre chiarire e motivare l'eventuale differenza tra il valore contabile dell'attività ceduta e il suo valore di presumibile realizzo.

Tale informativa andrà fornita anche nel caso in cui, sebbene l'operazione di ristrutturazione si sia conclusa alla data di riferimento del bilancio, non sia ancora avvenuta a tale data la cessione dell'attività e pertanto l'operazione non ha ancora influenzato il risultato economico del periodo.

Qualora la data della ristrutturazione ricada in un esercizio diverso da quello del perfezionamento giuridico dell'operazione o della sottoscrizione dell'accordo, alla data del perfezionamento giuridico dell'operazione o alla sottoscrizione dell'accordo il debitore dovrà:

- qualora le attività da cedere sono iscritte tra le immobilizzazioni, classificare tali attività in un'apposita voce dell'attivo circolante; in caso di attività materiali e immateriali non vengono rilevati ammortamenti a partire dalla data di riclassifica¹⁸;

¹⁸ Prima della data della riclassifica, il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve tener conto degli ammortamenti maturati nel periodo antecedente a tale data e delle eventuali svalutazioni durevoli di valore. Analogamente nel caso di statuizione di un prezzo di cessione per un'operazione di trasferimento da effettuarsi in data successiva a quella di stipula dell'accordo, occorre far presente che l'eventuale emersione di riprese o rettifiche del valore dei beni oggetto di futura cessione andranno iscritti all'interno del conto economico nella voce proventi o oneri straordinari solo nel caso in cui tali variazioni di valore sono esclusivamente imputabili

- valutare le attività da cedere al minore tra il costo, al netto di eventuali ammortamenti e perdite durevoli di valore, e il valore di presumibile realizzo; l'eventuale minusvalenza è rilevata alla voce E. 21 "Oneri straordinari" del conto economico, a meno che non sia imputabile a perdite di valore precedentemente non evidenziate: in tal caso occorrerà prima rilevare le perdite che sarebbero emerse a prescindere dall'operazione di ristrutturazione e solo successivamente determinare il risultato economico della cessione.

5.2.3. Estinzione del debito mediante conversione in capitale

Al fine di estinguere il debito iscritto in bilancio, il debitore può convertire, in accordo con il creditore, in tutto o in parte il proprio debito in capitale; l'operazione viene realizzata mediante l'emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e il loro trasferimento al creditore.

Nel caso in esame, il debitore non dovrà rilevare alcun utile o perdita alla data della ristrutturazione, in quanto l'aumento del capitale sociale (e del relativo eventuale sovrapprezzo) viene reso convenzionalmente pari al valore contabile del debito che, di fatto è convertito in capitale.

Si noti che, a volte la conversione del debito in capitale può essere solo eventuale e può realizzarsi in un momento successivo rispetto alla data della ristrutturazione. Infatti, l'impresa debitrice può ricorrere all'emissione di un prestito obbligazionario (o altre forme di finanziamento) a fronte del quale il creditore si impegna, fino dalla data di sottoscrizione del prestito obbligazionario (o del finanziamento) e al verificarsi di determinati condizioni, a sottoscrivere le quote o azioni del capitale del debitore: la sottoscrizione rappresenta una modalità di estinzione del debito convertendo originario¹⁹.

In genere tale modalità di ristrutturazione del debito non comporta l'iscrizione di un utile o perdita nel conto economico del debitore, in quanto il prestito obbligazionario viene solitamente emesso ad un valore d'iscrizione pari al valore contabile del debito. Tuttavia, laddove vi siano delle differenze tra il valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione e il valore d'iscrizione del prestito obbligazionario sottoscritto dal creditore, il debitore iscrive la differenza tra i due valori nel conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari²⁰, fornendo adeguata informativa nella nota integrativa.

agli accordi intercorsi tra il creditore e il debitore a seguito dell'operazione di ristrutturazione, accordi questi che avrebbero portato alla statuizione di un prezzo differente.

¹⁹ In alcune ipotesi tale fattispecie, che consente di aumentare la dotazione dei mezzi patrimoniali dell'impresa debitrice o di trasferire il controllo dell'impresa al creditore, prevede per il debitore la possibilità di riacquistare le quote o azioni sottoscritte dal creditore. A ben vedere tale fattispecie che corrisponde all'esistenza di un'opzione di acquisto (call option) per il debitore non comporta effetti sul bilancio dell'impresa debitrice che sono rilevati all'interno del bilancio dell'impresa creditrice o del soggetto che attraverso l'opzione acquista il diritto ad effettuare il riacquisto.

²⁰ Analogamente laddove l'operazione di ristrutturazione dovesse produrre contemporaneamente utili o perdite gli stessi andranno esplicitamente tenuti separati all'interno degli schemi di bilancio e della nota integrativa.

5.3. Il trattamento contabile dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione

Un'operazione di ristrutturazione del debito comporta, da un lato, effetti economici positivi per il debitore che beneficia delle concessioni e/o rinunce operate dal ceto creditorio, ma può produrre anche effetti economici negativi per il debitore.

L'impresa debitrice, infatti, oltre a definire commissioni che possono essere eventualmente riconosciuti direttamente al creditore quale contropartita delle concessioni dallo stesso ottenute, si trova spesso obbligata ad avvalersi del contributo di una serie di soggetti i quali forniscono servizi specializzati ad elevato contenuto professionale, che in alcuni casi determinano il sostenimento di costi di importo tutt'altro che irrilevante.

I costi direttamente connessi ad un'operazione di ristrutturazione del debito possono rientrare in una delle seguenti categorie:

- c) costi di consulenza professionale;
- d) commissioni e oneri per servizi finanziari;
- e) altri costi direttamente collegati all'operazione.

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività o completezza, le principali tipologie di costi che il debitore è chiamato a sostenere in caso di ristrutturazione del debito sono:

- le spese legali e notarili;
- i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano;
- i compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano;
- i compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa.

I contratti che vengono stipulati tra i consulenti esperti di operazioni di ristrutturazione del debito e l'impresa debitrice possono prevedere forme di remunerazione "articolate", in cui a fronte dell'attività prestata si riconosce, contemporaneamente, al professionista o ai vari fornitori di servizi un "compenso fisso" comunque dovuto (cd. *retainer fee*), a cui si aggiunge una "componente di remunerazione eventuale" (fissa o variabile) che è riconosciuta al verificarsi di alcune condizioni, normalmente coincidenti con la sottoscrizione dell'accordo e/o l'erogazione di nuovi fondi da parte del sistema bancario che porti alla ristrutturazione dei debiti ed alla conseguente rinuncia dei creditori a parte di quanto agli stessi è dovuto (cd. *success fee*).

I costi direttamente riconducibili ad un'operazione di ristrutturazione del debito devono essere rilevati nell'esercizio di maturazione all'interno degli oneri straordinari del conto economico.

Se di importo rilevante, tali costi saranno separatamente evidenziati all'interno dello schema di conto economico ricorrendo ad un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E. 21 "Oneri derivanti dalla ristrutturazione".

I compensi relativi alle *success fee* sono iscritti solo nel momento in cui sono da ritenersi maturati i corrispettivi indicati dal contratto e solo al realizzarsi delle condizioni previste.

Tuttavia, qualora tali compensi non siano ancora maturati alla data del bilancio, il

debitore deve valutare l'opportunità di iscrivere un accantonamento per fondi rischi²¹ qualora ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 19 I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti.

L'accantonamento al fondo rischi è iscritto tra gli oneri straordinari del conto economico alla voce E.21. La situazione d'incertezza e l'ammontare dello stanziamento sono indicati nella nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensione del bilancio.

6. L'INFORMATIVA INTEGRATIVA

Le informazioni relative alla ristrutturazione del debito debbono consentire ai destinatari del bilancio, da un lato, di avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa e, dall'altro, di comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull'economia dell'impresa anche ai fini di valutare tempi e modalità di superamento della crisi e/o della situazione di difficoltà finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale.

In linea generale, l'informativa integrativa riguarda:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito;
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre, negli esercizi interessati dall'operazione di ristrutturazione, sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

Le informazioni quali – quantitative indicate nei paragrafi successivi sono presentate, per chiarezza e immediatezza espositiva, in una apposita sezione della nota integrativa del/i bilancio/i relativo/i:

- all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine di tale esercizio;
- all'esercizio in cui l'operazione di ristrutturazione del debito si è perfezionata ovvero all'esercizio in cui ricade la data della ristrutturazione;
- agli esercizi successivi a quello in cui l'operazione di ristrutturazione si è perfezionata fintanto che gli effetti economici-finanziari dell'operazione rimangono rilevanti.

La natura e l'analiticità delle informazioni da fornire all'interno della nota integrativa dipendono dalla necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell'esercizio dell'impresa debitrice.

²¹ Si tratta di accantonamenti la cui esistenza è solo probabile alla data del bilancio (cd "passività potenziali"). Sul punto si rinvia a quanto previsto dal paragrafo C.VI dell'OIC 19.

6.1. Ristrutturazione del debito e continuità aziendale

Qualora la ristrutturazione del debito risulti strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale (going concern)²², tale circostanza deve chiaramente essere indicata nella nota integrativa (e/o nella relazione sulla gestione) al bilancio.

Se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio, ove il mancato realizzo dell'operazione dovesse far venir meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella nota integrativa i motivi per i quali il bilancio in corso di predisposizione viene redatto in un'ottica di going concern.

6.2. Situazione di difficoltà finanziaria e indebitamento complessivo

Nella nota integrativa del bilancio relativo a) all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore e b) all'esercizio in cui si è conclusa la ristrutturazione sono fornite delle sintetiche indicazioni circa lo stato di difficoltà finanziarie e/o economica dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese), nonché le cause cui tali difficoltà sono riconducibili. Ulteriori indicazioni in merito a tali aspetti sono ricavabili dalla relazione sulla gestione.

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui si è perfezionata la ristrutturazione, occorre illustrare l'esposizione debitoria dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese) alla data della ristrutturazione, nonché l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione.

A tale scopo si raccomanda la presentazione, con gli opportuni adattamenti, del seguente prospetto.

Società del gruppo	Voce di debito	Debiti oggetto di ristrutturazione		Debiti non oggetto di ristrutturazione		Totale debiti	% dei debiti oggetto di ristrutturazione	% dei debiti non oggetto di ristrutturazione
		Scaduti	Non scaduti	Scaduti	Non scaduti			
Società 1	Banca XYZ							
	Società di leasing							
	Fornitore Y							
Società 2	...							
	...							
Società 3	...							
	...							
	...							
	...							
Totali								

²² Un elenco di eventi e circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi sulla permanenza di validità del postulato del "going concern" è contenuto nel par. 8 del documento dei principi di revisione nazionale n. 570 "Continuità Aziendale" dell'ottobre 2007, raccomandato dalla CONSOB.

In alternativa alla rappresentazione proposta (indicazione delle singole voci di debito), anche nel rispetto di eventuali clausole di riservatezza, lo schema potrebbe presentare l'indicazione delle voci aggregate per principali categorie di debiti: ad esempio debiti verso banche, debiti verso fornitori, altri debiti, debiti obbligazionari, ecc ...

I debiti inclusi o esclusi dall'operazione di ristrutturazione sono suddivisi tra debiti ipotecari e debiti non ipotecari.

Si suggerisce inoltre di evidenziare nell'ambito dei debiti scaduti:

- da quanto tempo tali debiti risultano scaduti;
- la percentuale dei debiti in sofferenza (eventuali);
- eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità.

Se negli esercizi successivi a quello in cui si è perfezionata la ristrutturazione, gli effetti economici-finanziari dell'operazione rimangono rilevanti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

6.3. Principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui si è perfezionata la ristrutturazione o all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore, occorre fornire una descrizione degli aspetti principali dell'operazione di ristrutturazione del debito, tra cui:

- la tipologia di ristrutturazione del debito;
- la data della ristrutturazione;
- una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta (o è in corso di avvio o svolgimento) l'operazione di ristrutturazione del debito;
- la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
- la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
- la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;
- la tempistica prevista per la definizione della ristrutturazione, qualora l'accordo di ristrutturazione del debito non si sia concluso (o non si sia ancora perfezionato da un punto di vista giuridico) alla data di riferimento del bilancio;
- la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
- la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;

Qualora negli esercizi successivi a quello in cui si è perfezionata la ristrutturazione intervengono significative modifiche sulle caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

6.4. Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta è considerato un indicatore alternativo di risultato²³, tenuto conto che non vi è una definizione del calcolo della stessa nell'ambito dei principi contabili nazionali e internazionali (IFRS)²⁴.

Per posizione finanziaria netta la dottrina e la prassi contabile hanno elaborato diverse modalità di calcolo; i più noti e utilizzati richiedono informazioni circa l'indebitamento a breve termine e l'indebitamento a medio - lungo termine²⁵.

La posizione finanziaria netta (o indebitamento finanziario netto) è calcolata generalmente come somma algebrica tra le seguenti grandezze:

- la posizione finanziaria corrente netta (o indebitamento finanziario corrente netto), calcolata come sommatoria tra le disponibilità liquide, i crediti finanziari correnti e le altre attività finanziarie correnti al netto dei debiti bancari correnti, della parte corrente dell'indebitamento non corrente e degli altri debiti finanziari correnti;
- la posizione finanziaria non corrente (o indebitamento finanziario non corrente), calcolata come sommatoria tra i debiti bancari non correnti, le obbligazioni emesse e gli altri debiti finanziari non correnti.

Si tenga presente che all'interno delle due grandezze sopraindicate devono essere considerati anche i debiti per leasing finanziario, distinti nella parte corrente e non corrente.

Il modello di riferimento adottato per il calcolo della posizione finanziaria netta deve essere mantenuto costante nel periodo della ristrutturazione e deve presentare anche i valori comparativi per l'esercizio precedente. In casi eccezionali, qualora il debitore decidesse di modificare il modello preso a riferimento per il calcolo, tale circostanza deve essere adeguatamente illustrata nelle note, indicandone l'effetto sui dati comparativi.

Nel bilancio relativo all'esercizio in cui si è perfezionata la ristrutturazione e nei bilanci relativi agli esercizi successivi alla conclusione dell'operazione, la posizione finanziaria netta risente degli effetti della ristrutturazione del debito.

La sua determinazione può essere effettuata in base al seguente schema:

²³ Cfr. ASSIREVI, Documento di ricerca n. 137, "Indicatori alternativi di performance", giugno 2009, par. 2b.

²⁴ Sul punto è opportuno precisare che nell'ottobre 2005 il CESR, The Committee of European Securities Regulators, ha pubblicato la Raccomandazione n. 05-178b con lo scopo di incoraggiare le società europee quotate che vogliono utilizzare indicatori alternativi di performance (alternative performance measure), utili agli investitori per le loro decisioni di investimento, ad adottare le opportune modalità di comunicazione al mercato. La raccomandazione del CESR definisce gli indicatori alternativi di performance come ogni indicatore diverso da un indicatore definito (defined measure); un indicatore definito rappresenta ogni indicatore definito dai principi contabili di riferimento nazionali o internazionali (par. 12).

²⁵ Cfr, Raccomandazione CESR 05-054b "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi", paragrafo 3.2, punto 127. A tale raccomandazione rinvia anche la Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Un analogo schema di posizione finanziaria netta è presentato nel documento dell'IRDCEC, "La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni", Documento n. 1, Ottobre 2008.

	Valori di bilancio al ... 200X+1 Ante - ristrutturazione	Valori di bilancio al ... 200X+1 Post - ristrutturazione	Valori di bilancio al ... 200X	Variazioni
Disponibilità liquide
Altre attività finanziarie correnti
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altre passività finanziarie correnti
Debiti per leasing finanziario correnti
Indebitamento finanziario corrente netto (a)
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altre passività finanziarie non correnti
Debiti per leasing finanziario non correnti
Indebitamento finanziario non corrente (b)
Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c = a +b)

Le voci del prospetto possono essere commentate richiamando, se necessario, gli importi indicati nello schema di stato patrimoniale, nel conto economico o nella nota integrativa.

6.5. Altre informazioni

Nella nota integrativa relativa all'esercizio in cui si è conclusa la ristrutturazione e/o negli esercizi successivi all'esercizio di perfezionamento dell'operazione, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione che sono iscritti nelle voci E.20 e E.21 del conto economico.
Tali componenti reddituali devono essere indicate separatamente nella nota integrativa.
- b. per ciascun gruppo omogeneo di debiti oggetto di ristrutturazione, compresi i debiti per leasing finanziari:
 - le modalità di ristrutturazione seguite, con particolare riferimento alle principali modifiche dei termini originari del debito;
 - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio; tali valori possono coincidere o non coincidere, a causa, ad esempio, di maturazione di interessi non ancora corrisposti, abbuono della quota capitale;

- il valore economico del debito alla data di riferimento del bilancio;
- la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
- il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
- il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazione effettuata mediante una modifica dei termini originari del debito, le informazioni soprarichiamate possono essere presentate, a titolo esemplificativo, con lo schema che segue:

	Valore contabile		Valore economico		Durata residua		Tasso contrattuale	
	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Alla data della ristrutturazione	Alla data del bilancio	Ante-ristrutturazione	Post-ristrutturazione	Ante-ristrutturazione	Post-ristrutturazione
Debiti X	500	...	465		5 anni	5 anni		
Debiti Y								
Debiti Z								

- se di importo significativo, l'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per la ristrutturazione del debito, con particolare riferimento ai costi professionali.
- l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
- l'analisi delle scadenze dei debiti alla data del bilancio, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni²⁶;
- l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, cod. civ..

Se negli esercizi successivi a quello in cui si è conclusa la ristrutturazione intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

²⁶ Cfr. art. 2427, n. 6, cod. civ.

6.6. Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

Ai fini di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;
- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

Come anticipato, soprattutto nel caso in cui l'operazione di ristrutturazione dovesse essere eseguita in più periodi, occorrerà che le informazioni soprarichiamate riportino gli effetti economici prodotti e/o producibili dall'operazione.

Tale informativa verrà progressivamente ridotta nei vari periodi interessati dall'operazione, soprattutto nel caso in cui la stessa si sta svolgendo secondo le ipotesi previste dall'accordo.

APPENDICE 1 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Nella tabella che segue si sintetizzano le informazioni da fornire nella nota integrativa del/i bilancio/i dell'impresa debitrice a seconda dell'esercizio considerato.

Tipologia di informazioni in nota integrativa	Esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito	Esercizio in cui l'operazione di ristrutturazione del debito si è perfezionata	Esercizi successivi a quello in cui l'operazione si è perfezionata
Informazioni sulla continuità aziendale ⁽¹⁾	Si	Si	No ⁽²⁾
Situazione di difficoltà finanziaria	Si	Si	Si, se rimangono rilevanti
Indebitamento complessivo	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Caratteristiche principali dell'operazione	Si	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Posizione finanziaria netta	No ⁽³⁾	Si	Si
Altre informazioni	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione	No	Si	Si

- (1) Ove messa in discussione dal mancato perfezionamento della ristrutturazione
(2) A condizione che non esistano elementi tali da far riemergere elementi di incertezza circa la continuità aziendale
(3) Qualora in tale esercizio si abbia ragionevole certezza sul perfezionamento dell'operazione di ristrutturazione nell'esercizio successivo, la presentazione della posizione finanziaria netta è lasciata alla discrezionalità dei redattori.